



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 147 del 24/12/2014
Rif. lettera s)

Oggetto: Rimodulazione delle misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria.

PREMESSO che:

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro - tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- c) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Achille Coppola ed il dott. Mario Morlacco sono stati nominati sub commissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.04.2010;
- d) a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22.02.2012 dal Sub Commissario Dott. Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23.03.2012, i compiti allo stesso attribuiti sono stati assegnati al Sub Commissario Dott. Mario Morlacco, con riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera s) dispone la "introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ove necessarie a garantire l'equilibrio della gestione";
- e) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013, il prof. Ettore Cinque è stato nominato sub commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e della riqualificazione del Servizio sanitario della Regione Campania, con rideterminazione dei compiti e degli obiettivi del sub commissario Mario Morlacco;

VISTI:

- a) il DM Economia e Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria";
- b) l'art. 50 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 24.11.2003 e s.m.i.;
- c) i Programmi Operativi 2013 / 2015 della Regione Campania;
- d) il nuovo Patto per la Salute art. 8 per gli anni 2014 – 2016, approvato il 10.07.2014 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

CONSIDERATO che:

- a) con i decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 27.09.2010, sono state introdotte misure straordinarie di partecipazione alla spesa sanitaria, come di seguito dettagliato:
- Decreto del Commissario *ad Acta* n. 50 assistenza termale;
 - Decreto del Commissario *ad Acta* n. 51 assistenza farmaceutica;
 - Decreto del Commissario *ad Acta* n. 52 pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero codificato come codice bianco;
 - Decreto del Commissario *ad Acta* n. 53 assistenza specialistica;
 - Decreto del Commissario *ad Acta* n. 67 del 4.11.2010 recante "*Misure di compartecipazione alla spesa per assistenza termale, farmaceutica e specialistica - Rettifica ed integrazione dei Decreti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27.09.2010*";
- b) con i decreti commissariali n. 90 del 31.12.2011, n. 157 del 31.12.2012, n. 130 del 31.12.2013, le succitate misure di partecipazione alla spesa sanitaria sono state prorogate, da ultimo, fino al 31.12.2014;

VISTO il decreto commissariale n. 51 del 30.05.2013, recante "*esenzione dalla compartecipazione alla spesa in base al reddito. Eliminazione cod. E05. Modifica codice E08. Modifica codici Malattie patologiche. Introduzione codice E10*";

VISTO l'art. 8 , comma 1, del nuovo Patto per la Salute art. 8 per gli anni 2014 – 2016, approvato il 10.07.2014 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo cui "*E' necessaria una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni che eviti che la partecipazione rappresenti una barriera per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità ed universalismo*";

DATO ATTO che

- a) con il decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014, sulla base degli esiti del confronto con i rappresentanti delle OO.SS. regionali confederali, finalizzato a rendere il sistema della compartecipazione più equo, si è disposta una rimodulazione delle misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria;
- b) alcune delle rimodulazioni delle compartecipazioni regionali introdotte dal citato decreto commissariale n. 141/2014, richiedono, necessariamente, l'elaborazione, da parte del Sistema Tessera Sanitaria, di apposite liste di assistibili esenti in possesso dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare ivi dettagliate, tramite l'utilizzo dei dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Ministero del Lavoro. In tal modo, infatti, ai pazienti in possesso dei requisiti stabiliti verrebbe automaticamente attribuito il codice di esenzione senza necessità della presentazione di alcuna istanza o documentazione, fatta salva la possibilità di avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità, ai sensi del comma 6 dell'art.1 del DM 11.12.2009. Tale elaborazione ha lo scopo di evitare una gestione oltremodo complicata, per pazienti ed operatori delle ASL, delle operazioni di presentazione, acquisizione e controllo delle autocertificazioni del reddito, finalizzate al rilascio del codice provvisorio di esenzione, con possibilità di errori e delle conseguenti operazioni di recupero del ticket ai sensi dei commi 10 ed 11 del DM.11.12.2009. Ciò in considerazione dell'elevata quota della popolazione residente, rientrante nella fascia di



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

reddito familiare fino ad euro 36.151,98, interessata dalle modifiche, che mediamente assorbe tra il 40% ed il 50% delle prescrizioni SSN non esenti; circostanza, questa, che, di fatto, renderebbe ingestibile, per il SSR, un'applicazione delle rimodulazioni che possa prescindere da tali elaborazioni;

c) ad oggi tali essenziali elaborazioni non sono ancora state effettuate;

CONSIDERATO che si rende, conseguentemente, necessario modificare la decorrenza delle modifiche alla disciplina delle compartecipazioni contenute nel citato decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014, nelle more delle richieste elaborazioni, assicurando, nel contempo, la massima collaborazione al MEF ed al Sistema Tessera Sanitaria al fine di velocizzare le richieste elaborazioni;

RITENUTO, nelle more della elaborazione e della produzione delle liste degli assistibili esenti da parte del Sistema Tessera Sanitaria, tramite l'utilizzo dei dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Ministero del Lavoro, in possesso dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare stabiliti dal decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014, di:

- a) rinviare alla data del 01.04.2015 le misure di cui ai punti: 1; 2a); 2b1); 2b2); 2b3); 2c); 2d); 2f); 2g);
- b) rettificare il contenuto della 2e) come segue "non sono tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche i "Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998" - Cod "N Legge n. 210" - SubCod "01";
- c) confermare la decorrenza dal 01.01.2015 delle misure di cui ai punti: 2b4); 2h); 2i); 2l);
- d) di precisare che, al fine della corretta applicazione della misura di cui al punto 2h), la quota fissa regionale nella misura ridotta di € 5,00 va applicata ai pazienti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, non in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14, X01. Tale quota ridotta va, dunque, corrisposta dai pazienti quando dalla prescrizione SSN risulti il possesso del codice di esenzione E01 "Soggetti con meno di 6 anni o più di 65anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro", o del codice di esenzione E00 "Soggetti con più di 6 anni e meno di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro". Gli elenchi di pazienti titolari di tali codici sono già attivi e possono essere consultati presso i Distretti sanitari di competenza o dai medici curanti;

DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. nelle more della elaborazione e della produzione delle liste degli assistibili esenti da parte del Sistema Tessera Sanitaria, tramite l'utilizzo dei dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Ministero del Lavoro, in possesso dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare stabiliti dal decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014, di:



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

1a) rinviare alla data del 01.04.2015 le misure di cui ai punti: 1; 2a); 2b1); 2b2); 2b3); 2c); 2d); 2f); 2g);

1b) rettificare il contenuto della 2e) come segue "non sono tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche i "Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998" - Cod "N Legge n. 210" - SubCod "01";

1c) confermare la decorrenza dal 01.01.2015 delle misure di cui ai punti: 2b4); 2h); 2i); 2l);

1d) di precisare che, al fine della corretta applicazione della misura di cui al punto 2h), la quota fissa regionale nella misura ridotta di € 5,00 va applicata ai pazienti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, non in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14, X01. Tale quota ridotta va, dunque, corrisposta dai pazienti quando dalla prescrizione SSN risulti il possesso del codice di esenzione E01 "Soggetti con meno di 6 anni o più di 65anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro", o del codice di esenzione E00 "Soggetti con più di 6 anni e meno di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro". Gli elenchi di pazienti titolari di tali codici sono già attivi e possono essere consultati presso i Distretti sanitari di competenza o dai medici curanti;

2. di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Dott. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente Referente
Dott. Luigi Riccio

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Prof. Ettore Cinque

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldero